

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1048-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **ZAGARI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**SARAGAT**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**GIOLITTI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**TREMELLONI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**FERRARI AGGRADI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(**MEDICI**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**BOSCO**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**MATTARELLA**)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(**BO**)

alla Presidenza il 29 febbraio 1964

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato, con Protocollo ed Atto finale, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1962

Presentata alla Presidenza il 24 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la cui ratifica è sottoposta all'approvazione del Parlamento, permetterà di iscrivere le Antille Olandesi nell'elenco contenuto nell'annesso IV del Trattato e di rendere in tal modo ad esse applicabile il regime speciale di associazione definito nella quarta parte del Trattato medesimo, secondo le particolari modalità previste nel Protocollo annesso alla Convenzione.

Per il regime di associazione previsto dall'articolo 136 del Trattato di Roma l'ammissione è realizzata mediante l'iscrizione nell'elenco sopracitato. L'ammissione delle Antille Olandesi a detto regime costituisce una revisione del Trattato, giacché le disposizioni del Protocollo relativo alle importazioni nella C.E.E. di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille Olandesi modificano parzialmente il regime relativo ai paesi e territori d'Oltremare, quale è definito nella parte IV del Trattato medesimo.

Si è dovuta così seguire la procedura prevista dall'articolo 236 del Trattato e, sulla base del favorevole parere espresso prima dalla Commissione C.E.E., poi dall'Assemblea Parlamentare, infine dal Consiglio il 13 novembre 1962, si è riunita a Bruxelles la conferenza dei rappresentanti dei governi dei paesi membri, nel corso della quale sono state approvate e firmate la Convenzione ed il Protocollo ad essa annesso, ora sottoposti a ratifica.

La accessione delle Antille Olandesi alla Comunità, in qualità di associate, ha importanza sia politica che economica, giacché essa apporterà un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale delle Antille Olandesi.

I problemi particolari, che si pongono alla Comunità, relativamente al posto che occupano i prodotti petroliferi nell'importazione antillese e, d'altro canto, all'importanza della capacità di raffinazione di quei paesi, trovano soluzione nel Protocollo, che, mentre accorda alle Antille Olandesi tutti i van-

taggi derivanti dalla associazione alla Comunità, fissa le condizioni atte ad evitare eventuali perturbamenti che potrebbero provenire da un incontrollato afflusso di prodotti petroliferi raffinati. Sono state così stabilite due clausole di salvaguardia, l'una comunitaria e l'altra nazionale. Entrambe hanno lo scopo di permettere di ristabilire l'equilibrio del mercato petrolifero di uno o più Stati membri, nel caso in cui le importazioni di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille Olandesi vi provocassero difficoltà reali e — comunque — quando tali importazioni raggiungessero le quantità massime fissate nel Protocollo e nel suo Annesso.

Va inoltre notato che il Protocollo accorda d'altro canto alle Antille Olandesi il diritto di beneficiare dei contingenti di importazione che fossero eventualmente fissati a favore dei Paesi terzi.

Questa raccomandazione avrà, per altro, vigore soltanto fino a quando non saranno stabilite una politica energetica ed una politica commerciale comuni oppure una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi.

È tuttavia previsto che, da quel momento, le Antille Olandesi continueranno a godere di vantaggi di portata equivalente, nelle forme più appropriate ed in misura minima precisata (due milioni e mezzo di tonnellate annue di prodotti petroliferi). Allo scopo di inserire nella Convenzione di associazione tutte le garanzie e le cautele apparse necessarie alla tutela dei legittimi interessi del nostro Paese si è anche stabilito che gli accordi relativi alla associazione delle Antille Olandesi non potranno valere come precedente in vista di ulteriori decisioni della Comunità attinenti ai suaccennati problemi.

Così stando le cose, che abbiamo riportato seguendo le linee della chiara ed esauriente relazione ministeriale, crediamo che la Commissione debba approvare la Convenzione di revisione del Trattato e debba fare propria la richiesta di urgenza.

ZAGARI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato, con Protocollo ed Atto finale, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.